

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 23 aprile 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

D'Ippolito Dr. Adelchi - Presidente; Torri Dr. Ettore, Porpora Dr. Domenico, Mastrandrea Dr. Gerardo,
Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri
Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DELLA S.S. ORBETELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ARCIDOSO/ORBETELLANA DEL 22.12.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 32 del 20.2.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Orbetellana di Orbetello
(Grosseto) annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-2 conseguito sul campo
nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata

.....

**2 – APPELLO DELL'U.P. VALDIPIERLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
VALDIPIERLE/PANIGALE DELL'8.12.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.P. Valdipierle di Lisciano Niccone (Perugia) e
dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

3 – APPELLO DELL’U.P. VALDIPIERLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIEGARÒ/VALDIPIERLE DEL 30.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.P. Valdi pierle di Lisciano Niccone (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 – APPELLO DEL G.S. S. PAOLO SOLARINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/S. PAOLO SOLARINO DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3..2003)

La C.A.F. preso atto della rinuncia dell’appello come sopra proposto dal G.S. S. Paolo Solarino di S dispone incamerarsi la tassa versata.

5 – APPELLO DELL’A.S. TUFANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TUFANO CALCIO/ NUOVA GUARCINO DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

La C.A.F. in merito all’appello come sopra proposto dall’A.S. Tufano Calcio di Anagni (Frosinone), ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., annulla senza rinvio l’impugnata delibera limitatamente alla posizione del calciatore Scardella Gianni stante l’inammissibilità sul punto del reclamo proposto dalla A.S. Tufano Calcio alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 – APPELLO DELL’A.S. PORTICELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICELLO/CACCAMO DELL’8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

7 – APPELLO DELLA POL. CACCAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICELLO/CACCAMO DELL’8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.S. Porticello di Porticello (Palermo) e della Pol. Caccamo di Caccamo (Palermo) li dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. dispone incamerarsi le tasse versate.

8 – APPELLO DELL’A.S.N. PUNTO ROSA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUNTO ROSA/ARISTON COLLEFFERRO DEL 6.2.2003 NONCHÉ AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE E AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. CAPUTO MARCELLO E DELL’AMMENDA DI € 520,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 530 del 13.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S.N. Punto Rosa Calcio a Cinque di Torvajonica (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9 – APPELLO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI CRISTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 307 del 18.4.2003)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Lecce di Lecce e dispone incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

D’Ippolito Dr. Adelchi - Presidente; Esposito Dr. Luigi Antonio, Giubilaro Dr. Aldo, Mastrandrea Dr. Gerardo, Verusio Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

10 – APPELLO DELLA POL. ARPIFOGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE TESTA LUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla Pol. Arpifoggia di Foggia ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 – APPELLO DELL’INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL DI JUDICA/INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff.n. 44 del 13.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Interclub Aidone-Morgantina di Aidone (Enna) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 – APPELLO DELL'U.P. OTTRANO 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA LIF/OTTRANO DEL 7.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff.n. 66 del 13.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.P. Ottrano 98 di Filottrano (Ancona) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 – APPELLO DELLA S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PITTA SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 34 del 13.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. per tardività, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Tavolara Calcio di Olbia (Sassari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

14 – APPELLO DEL F.C. SPINEA UNITED 1988 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE SCARPA MARCO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 40 del 19.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Spinea Unites 1988 di Spinea (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

15 – APPELLO DELL'A.S. CIAPPAZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI CIAPPAZZI/CALCIO PATTI DEL 19.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 34 del 19.3.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.S. Ciappazzi di Terme Vigliatore (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

16 – APPELLO DELLA POL. S. GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AD ATTIVITÀ “MISTA” S. VINCENZO FERRERI/S. GIORGIO DEL SANNIO DEL 29.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 83 dello 11.4.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio contestuale del reclamo alla controparte, come previsto dalla vigente normativa in ordine all'abbreviazione dei termini, l'appello come sopra proposto dalla Pol. S. Giorgio del Sannio di S. Giorgio del Sannio (Benevento) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

ORDINANZE

17 – APPELLO DELL’A.S. FORIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'A.S. Forio Calcio a Cinque di Forio (Napoli), su istanza di parte, alla riunione del 28.4.2003

.....

18 – APPELLO DELL’A.S. FORIO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIG SPORT S. GREGORIO/FORIO DEL 12.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'A.S. Forio Calcio a Cinque di Forio (Napoli), su istanza di parte, alla riunione del 28.4.2003

.....

19 – APPELLO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

20 – APPELLO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

21 – APPELLO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dal calciatore Cancemi Vincenzo, dalla Pol. Quartiere Tiche di Siracusa e dal calciatore Farano Nicola, rimette gli atti all'Ufficio Indagini in ordine all'esatto svolgimento dei fatti e all'accertamento dei responsabili delle violazioni addebitate.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 24 aprile 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro